



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 194/16/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL MOVIMENTO 5 STELLE NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.
28, DURANTE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DIRETTA
DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATA PER
IL GIORNO 5 GIUGNO 2016**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno dell’8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTO il provvedimento del 13 aprile 2016 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016*”;

VISTO l’esposto presentato in data 13 maggio 2016 (prot. n. 25780) dal senatore Stefano Lucidi e dall’onorevole Michele Dell’Orco, in qualità, rispettivamente, di Presidente del Gruppo M5S presso il Senato e di Vice Presidente del Gruppo del medesimo Movimento alla Camera dei Deputati, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo elettorale da parte di Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito Rai) con specifico riferimento alle testate Rai (“Tg1”, “Tg2”, “Tg3” e “Rai News”) nel periodo 21 aprile-8 maggio 2016. In particolare, gli esponenti fanno riferimento ai dati di monitoraggio pubblicati dall’Autorità sul proprio sito lo scorso 11 maggio per denunciare l’elevato tempo di parola fruito dal Presidente del Consiglio e dagli altri esponenti del Governo sul totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali nel periodo considerato, in tutte le edizioni dei notiziari “Tg1”, “Tg2”, “Tg3” e “Rai News”, e nelle trasmissioni di informazione del servizio pubblico. Ad avviso degli esponenti «Solo nella settimana in corso, Matteo Renzi è stato ospite a “Che tempo che fa” e a “Porta a Porta”, senza che sia stata prestata la minima attenzione né a quella necessaria connessione della presenza mediatica del premier con l’esercizio delle funzioni istituzionali, né alla sovrapposizione dei ruoli rivestiti da Matteo Renzi, ad un tempo segretario del PD e premier». Ne consegue - si legge nell’esposto - la presenza di “percentuali abnormi, che evidenziano una sovraesposizione del soggetto Governo al di fuori di ogni ragionevole soglia, attestandosi fra il 40 e il 50 per cento del tempo complessivamente attribuito ai soggetti politico-istituzionali, cui andrebbe sommato, per completezza di analisi, anche il tempo fruito dai partiti di maggioranza”. I segnalanti chiedono, pertanto, all’Autorità di prescrivere alla Rai, e segnatamente alle testate “Tg1”, “Tg2”, “Tg3” e “Rai News”, “un immediato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ridimensionamento del tempo di parola fruito dal soggetto Governo nel suo complesso”, richiamando le testate della concessionaria *“al rispetto della distinzione puntuale tra l’esercizio delle funzioni istituzionali [...] e l’attività politica in capo agli esponenti del Governo”*;

VISTA la memoria trasmessa dalla Rai in data 17 maggio 2016 (prot. n. 26452) in risposta alla richiesta di controdeduzioni inviata dall’Autorità in data 16 maggio 2016 (prot. n. 26109) nella quale si rileva quanto segue:

- l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’esposto in quanto non comunicato al competente CO.RE.COM. e al gruppo della guardia di Finanza ex art. 10, co. 1, della legge n. 28/00;
- nel merito, per quanto riguarda la contestazione relativa all’asserito eccessivo tempo di parola fruito dal *Premier* e dagli altri esponenti del Governo sul totale del tempo di parola fruito dagli esponenti politici nel periodo di riferimento, si osserva che le disposizioni approvate dalla Commissione Parlamentare di vigilanza nella seduta del 13 aprile 2016 *“non fanno alcun riferimento, per i programmi di informazione, al criterio di ripartizione matematica del tempo, né in relazione ai soggetti politici, né con riferimento ai soggetti istituzionali”*;
- i Tg Rai, da considerarsi programmi di informazione per eccellenza, non sono regolati, a differenza della comunicazione politica, dal criterio matematico della ripartizione dei tempi, ma dalla necessità di garantire l’imparzialità e la completezza dell’informazione in connessione con le esigenze dell’attualità e della cronaca;
- la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il principio rinvenuto dai denunciati nella delibera n. 243/10/CSP - in base al quale, ai fini della valutazione dell’informazione politica, il tempo di parola deve essere considerato *“l’indicatore più sintomatico del pluralismo”* - *“non si possa applicare se non del tutto marginalmente ai programmi informativi [...], dovendo invece l’Autorità precipuamente valutare se la condotta del responsabile non violi qualitativamente le regole dell’imparzialità”* (Tar Lazio, nn. 1392 e 1394/2004 e Cons. Stato, nn. 3893 e 3897/2014);
- nell’esposto nulla viene rilevato con riferimento alle modalità di esercizio dell’attività giornalistica, alla completezza, alla lealtà, all’obiettività e in generale alla qualità dell’informazione garantita dalle testate del servizio pubblico;
- la valutazione dell’attività informativa in merito alle attività governative non può essere in alcun modo disgiunta dalla valutazione dell’agenda politica proposta dall’attualità e dalla cronaca nel periodo di riferimento, liberamente apprezzata dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni, secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca/critica garantiti dall’art. 21 della Costituzione;
- le testate, infatti, non possono forzare l’agenda giornalistica dettata dalla cronaca, individuando fittizie necessità informative al solo fine di attribuire tempi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

parola o di notizia, matematicamente bilanciati tra le forze politiche concorrenti, né dall'altro lato, censurare soggetti istituzionali o temi di interesse collettivo per la medesima motivazione; tra le principali voci di agenda che hanno visto come protagonisti membri del Governo vengono segnalati la crisi migratoria, il referendum costituzionale, le nomine dei vertici di forze di sicurezza e dell'ordine pubblico, il rapporto politica e magistratura e riforma della giustizia, la firma da parte del Presidente del Consiglio del Patto per il rilancio del Sud, etc.;

- la *“visibilità dei soggetti istituzionali non è confrontabile, per diversità di ruolo, con quella delle forze politiche parlamentari, trattandosi all'evidenza di due entità non omogenee; viceversa, nel periodo 21 aprile-8 maggio 2016, la visibilità garantita alle diverse forze politiche parlamentari, in termini di tempo di parola, appare del tutto coerente con la rappresentatività delle stesse”*; a tal proposito si rileva che, nel periodo di riferimento, *“il tempo di parola attribuito ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle sul totale dei soggetti politici si attesta, per quanto riguarda i notiziari dei canali generalisti Rai, al 19%, con punte del 22.32% e 23.75% rispettivamente del Tg1 e del Tg2”*;
- si riscontrano significative presenze dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, con tempi di parola registrati nei programmi *“Ballarò”* (Barbara Lezzi), *“Che tempo che fa”* (Luigi di Maio) e *“Virus”* (Alessandro di Battista) oltre che ulteriori tempi di notizia e parola degli esponenti del Movimento rilevati nei notiziari e nei *talk show*;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità dell'esposto ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 28 del 2000, che l'Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà espressamente prevista dall'art. 25, comma 6, della delibera n. 137/16/CONS. L'esposto risulta comunque correttamente inviato al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata” e che “il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2, della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l’espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali fissate per il 5 giugno 2016 interessano oltre un quarto dell’intero corpo elettorale nazionale e che pertanto, le disposizioni finalizzate a dare attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano su tutto il territorio nazionale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, in forza del combinato disposto dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'articolo 18 del d.P.R. 570/1960, il periodo elettorale per le elezioni comunali ha inizio il 45° giorno precedente la data fissata per la consultazione elettorale, termine entro il quale i Sindaci devono procedere alla pubblicazione del manifesto per dare avviso agli elettori della intervenuta fissazione della data del voto (convocazione dei comizi), e che pertanto la presente campagna elettorale ha avuto inizio in data 21 aprile 2016;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni amministrative sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 13 aprile 2016;

VISTI, in particolare, i commi 2, 4 e 5 dell'art. 4 del citato provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 13 aprile 2016, ove è previsto che *“2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dell'articolo 5 della legge n. 28/000, dei soggetti politici [...], uniformandosi, in particolare, ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'equa rappresentazione di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. [...]; 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 200, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie esclusivamente inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali svolte. 5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 137/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

RILEVATO, inoltre, che nelle citate disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 137/16/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

RILEVATO, alla luce del quadro normativo di riferimento e del consolidato orientamento dell'Autorità, che il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico postula il rispetto del principio della parità di trattamento tenendo altresì conto degli spazi fruiti dai rappresentanti delle istituzioni cui deve essere riservato un tempo rapportato all'esercizio delle loro funzioni di governo nella misura adeguata ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio televisivo relativi al periodo 21 aprile-8 maggio 2016, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 11 maggio 2016;

RILEVATO che dall'esame dei citati dati di monitoraggio televisivo nei notiziari diffusi dalle testate Rai è emerso quanto segue:

Tg1: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 10 minuti e 13 secondi pari al 9,62% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 19 minuti e 43 secondi pari al 18,57%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 21 minuti e 23 secondi pari al 20,14%;

Tg2: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 8 minuti e 48 secondi pari al 9,66% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 20 minuti e 21 secondi pari al 22,34%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 17 minuti e 10 secondi pari al 18,84%;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tg3: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 7 minuti e 15 secondi pari al 9,66% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 15 minuti e 46 secondi pari al 21% il Governo ha fruito di un tempo di parola di 7 minuti e 51 secondi pari al 10,46%;

Rai News: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 29 minuti e 58 secondi pari al 6,57% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 6 ore 10 minuti e 21 secondi pari al 27,04%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 4 ore 27 minuti e 55 secondi pari al 19,56%;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio televisivo relativi alla settimana 9-15 maggio 2016;

RILEVATO che dall'esame dei citati dati di monitoraggio televisivo nei notiziari diffusi dalle testate Rai è emerso quanto segue:

Tg1: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 9 minuti e 8 secondi pari al 26,16% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 1 minuto e 51 secondi pari al 5,30%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 3 minuti e 37 secondi pari al 10,36%;

Tg2: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 6 minuti e 12 secondi pari al 20% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 3 minuti e 10 secondi pari al 10,22%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 5 minuti e 35 secondi pari al 18,01%;

Tg3: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 9 minuti e 28 secondi pari al 28,46% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 1 minuto e 24 secondi pari al 4,21%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 3 minuti e 11 secondi pari al 9,57%;

Rai News: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 29 minuti e 2 secondi pari al 19,08% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 30 minuti e 59 secondi pari al 6,64%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 36 minuti e 10 secondi pari al 20,61%;

RILEVATO che la forza esponente ha fruito di spazi adeguati nei telegiornali diffusi dalle testate Rai e che, in particolare, nella settimana 9-15 maggio ha fruito di spazi anche più elevati di quelli riservati dalle testate Rai alle forze politiche omologhe;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che i dati riferiti al periodo 21 aprile-8 maggio hanno costituito oggetto di valutazione da parte dell'Autorità nella riunione del 12 maggio 2016;

RILEVATO che i dati relativi alla settimana 9-15 maggio 2016 non evidenziano le criticità relative alla asserita sovraesposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo nel periodo esaminato in quanto il tempo di parola fruito dal Presidente del Consiglio nella sua veste istituzionale nei telegiornali diffusi da tutte le testate Rai è notevolmente diminuito;

RILEVATO che dall'esame dei citati dati di monitoraggio televisivo dei programmi di approfondimento informativo nel periodo 21 aprile-8 maggio è emerso quanto segue:

Testata Tg1: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 15 minuti e 33 secondi pari al 4,80% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 48 minuti e 6 secondi pari al 14,84%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 15 minuti e 11 secondi pari al 23,20%;

Testata Tg2: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 8 minuti e 39 secondi pari al 5,41% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 5 minuti e 8 secondi pari al 3,21%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 7 minuti e 28 secondi pari al 4,67%;

Testata Tg3: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 4 minuti e 40 secondi pari al 9,22% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 37 minuti e 20 secondi pari al 5,32%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 17 minuti e 26 secondi pari al 2,48%;

Testata Rai News: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 23 minuti e 41 secondi pari al 16,37% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 43 minuti e 14 secondi pari all' 8,45%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 21 minuti e 15 secondi pari al 15,89%;

Testata Rai Parlamento: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 2 minuti e 51 secondi pari al 13,06% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 27 minuti e 4 secondi pari al 5,62%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 17 minuti e 41 secondi pari al 16,14%;

RILEVATO che dall'esame dei citati dati di monitoraggio televisivo dei programmi di approfondimento informativo nel periodo 9-15 maggio è emerso quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Testata Tg1: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 15 minuti e 43 secondi pari al 9,86% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 1 ora 5 minuti e 30 secondi pari al 41,09%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 17 minuti e 4 secondi pari al 10,71%;

Testata Tg2: il Movimento 5 Stelle non ha fruito di tempo di parola; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 22 secondi pari al 0,71%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 31 minuti e 57 secondi pari al 61,96%;

Testata Tg3: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola 37 minuti e 44 secondi pari al 10,28% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 2 minuti e 24 secondi pari allo 0,65%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 19 minuti e 38 secondi pari al 5,35 %;

Testata Rai News: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 19 minuti e 58 secondi pari all'8,19% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 2 minuti e 21 secondi pari allo 0,96%, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 12 minuti e 30 secondi pari al 5,13%;

Testata Rai Parlamento: il Movimento 5 Stelle ha fruito di un tempo di parola di 22 minuti e 12 secondi pari al 12,82% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali; il Presidente del Consiglio non ha fruito di tempo di parola, il Governo ha fruito di un tempo di parola di 36 minuti e 8 secondi pari al 20,87%;

RILEVATO che la forza esponente ha fruito nei programmi diffusi dalle testate Rai nel complesso del periodo considerato di spazi coerenti con i criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 137/16/CONS;

CONSIDERATA l'attuale compagine del Governo nella quale sono presenti esponenti appartenenti a forze politiche diverse;

RITENUTO pertanto che i tempi fruiti dagli esponenti del Governo nel periodo considerato trovino giustificazione nell'esigenza di assicurare la completezza dell'informazione in relazione alle iniziative assunte in questo periodo nei diversi settori di rispettiva competenza e non possano essere univocamente ricondotti ad alcuna forza politica;

RITENUTO che i dati relativi alla settimana 9-15 maggio 2016, esaminati in relazione a quelli del periodo 21 aprile-8 maggio 2016, evidenziano le iniziative poste in essere dalla concessionaria pubblica al fine di realizzare un sostanziale equilibrio tra i soggetti politici, anche in relazione alla presenza dei soggetti istituzionali e, segnatamente, del Presidente del Consiglio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO pertanto che nel prosieguo della campagna elettorale la Rai avrà cura di continuare a garantire, anche in considerazione dell'approssimarsi della data del voto, il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra soggetti politici nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo, al fine di assicurare il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico fino alla fine della campagna elettorale;

RITENUTO pertanto per le ragioni esposte di archiviare l'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di archiviare l'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'esponente e alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi